

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 1952

(71^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

«Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45» (N. 2482) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 908, 909
CERICA, <i>relatore</i>	908
RICCIO	908
RIZZO Domenico	908
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la di/csa</i>	908, 909

(Discussione e approvazione)

«Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi di stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonché dei relativi ruoli organici» (N. 2467) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	894
--	-----

«Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; 16 settembre 1946, n. 165, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del vino» (N. 2480) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DE PIETRO, <i>relatore</i>	Pag. 897
RIZZO Domenico	897
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricol- tura e le foreste</i>	897

«Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra» (N. 2419) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DE LUCA, <i>relatore</i>	898
------------------------------------	-----

«Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947» (N. 2445) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	898
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	898
RIZZO Domenico	898

(Seguito della discussione)

«Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente» (N. 2376) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Domenico, <i>relatore</i>	899, 900, 901, 902
RIZZO Giambattista, <i>relatore</i>	899, 900, 901

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

(Seguito della discussione e approvazione)

«Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito» (N. 2447) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, *relatore* Pag. 894 e segg.

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Caso, Cerica, De Pietro, De Luca, Gasparotto, Giua, Jannelli, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone e Varaldo.

Intervengono alla riunione l'onorevole Taviani, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, l'onorevole Gui, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, e il senatore Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi di stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonchè dei relativi ruoli organici» (N. 2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi di stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonchè dei relativi ruoli organici» già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Il decreto legislativo di cui si propone la ratifica è ormai superato, in quanto che è in preparazione un nuovo disegno di legge in materia, che sarà presentato quanto prima al Parlamento. Ritengo quindi che la ratifica possa essere senza altro approvata.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, è ratificato.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito» (N. 2447) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito».

Ricordo che nella precedente riunione il senatore Gasparotto riferì brevemente su questo disegno di legge, di cui propose l'approvazione; comunicò inoltre di aver compilato una dettagliata relazione scritta, della quale invitò gli onorevoli colleghi a prendere visione.

Al fine, appunto, di permettere alla Commissione un più approfondito esame del disegno di legge sulla base della predetta relazione scritta, su richiesta del senatore Palermo, fu rinviato a questa riunione il seguito della discussione.

Invito ora il senatore Gasparotto a dare lettura della sua relazione scritta.

GASPAROTTO, *relatore*. Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è inteso a stabilire gli organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito e a disciplinare, in conseguenza, la posizione di quei ruoli che — non rispondendo più alle esigenze dell'attuale situazione — non hanno più ragione di essere mantenuti in vita.

In particolare, con l'articolo 1 si stabiliscono gli organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito. Le cifre corrispondono di massima a

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71^a RIUNIONE (29 ottobre 1952)

quelle indicate quale fabbisogno dell'Esercito di transizione in sede di determinazione delle aliquote di sfollamento, salvo qualche divergenza che si riscontra in alcuni ruoli e gradi, dovuta al fatto che dall'epoca in cui sono state fissate le aliquote suddette è decorso del tempo e parecchie situazioni e previsioni sono mutate.

L'articolo 2 fissa la proporzione numerica secondo la quale i colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio concorrono alla promozione a generale di brigata.

L'articolo 3 contempla la soppressione dei ruoli degli ufficiali previsti dalle disposizioni in vigore, ma esclusi dall'ordinamento provvisorio dell'Esercito; fatte salve — in merito a tale soppressione — le norme contenute nei successivi articoli 9, 13, 14 e 15.

L'articolo 4 prevede il collocamento nella riserva degli ufficiali appartenenti ad alcuni dei ruoli soppressi con il precedente articolo 3.

Con l'articolo 5 viene disciplinato il collocamento nella riserva degli ufficiali transitati in tale posizione a norma del precedente articolo 4 e vengono stabilite norme per il trattamento economico spettante a detti ufficiali. Viene, inoltre, stabilito che gli ufficiali stessi, se pretermessi all'avanzamento, continueranno nella posizione di servizio permanente fino a quando non sarà definita la loro situazione nei riguardi dell'avanzamento e saranno considerati tratti in servizio e computati nelle 800 unità previste dall'articolo 16.

L'articolo 6 dispone la trasformazione del Corpo automobilistico in Servizio della motorizzazione, e ciò per dare a questo importante Servizio dell'Esercito una denominazione che risponda meglio ai suoi compiti ed alle sue funzioni nel quadro delle attività dell'Esercito.

Con l'articolo 7 si provvede alla sistemazione degli ufficiali del soppresso ruolo del Servizio tecnico del genio, stabilendo che essi continuano a rimanere nel servizio permanente al posto di anzianità in cui si trovano nel ruolo dell'Arma, per effetto della duplice iscrizione nel ruolo del Servizio tecnico e nel ruolo dell'Arma prevista dal penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

L'articolo 8 detta norme per l'avanzamento degli ufficiali del Servizio tecnico di artiglieria. Detto Servizio viene provvisoriamente conser-

vato, in attesa che siano completati gli studi per il riordinamento in genere dei servizi tecnici dell'Esercito; e poichè (giusta l'articolo 1 dello schema) gli ufficiali che ne fanno parte sono compresi negli organici dell'Arma di provenienza, si rende necessario disciplinare l'avanzamento dei colonnelli e dei tenenti colonnelli, per la cui promozione, oltre alla vacanza nel grado superiore, occorre la disponibilità nella carica devoluta a tale grado superiore.

Con l'articolo 9 si dispone la conservazione del posto di maestro direttore di banda dei carabinieri, facendolo gravare sugli organici degli ufficiali dell'Arma; viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per quanto ha tratto al reclutamento, all'avanzamento e allo stato dell'ufficiale predetto.

Con l'articolo 10 si provvede alla sistemazione degli ufficiali dei ruoli a carriera limitata immettendoli, con l'anzianità assoluta e relativa di cui sono in possesso, nei ruoli dei pari grado a carriera normale, ferma per essi restando la limitazione della carriera al grado di capitano.

Con l'ultimo comma dell'articolo si stabilisce che i tenenti che, in base all'anzianità posseduta, vengano a risultare nel ruolo degli ufficiali a carriera normale pretermessi allo avanzamento sono promossi con decorrenza — ai soli effetti giuridici — dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora si fossero trovati nel ruolo degli ufficiali a carriera normale.

Con tale disposizione si viene a risolvere l'annosa questione del mancato avanzamento degli ufficiali sullo stesso piano dei pari grado a carriera limitata dell'Arma dei carabinieri e dei Servizi, i quali, per trovarsi nel ruolo comune, hanno potuto conseguire l'avanzamento contemporaneamente ai pari grado a carriera normale, mentre tale possibilità è stata preclusa agli ufficiali a carriera limitata delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, data la loro iscrizione nei ruoli separati per i quali la tabella 1 annessa alla legge di ordinamento prevede la promozione a capitano solo a partire dall'anno 1949. Una norma che disponeva in tali sensi era stata inclusa nello schema concernente la conversione in legge del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, schema

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71^a RIUNIONE (29 ottobre 1952)

che per i noti avvenimenti del'8 settembre 1943 non ebbe più corso.

L'articolo 11 rinvia ad un successivo provvedimento — da adottarsi previo concerto con il Ministero del tesoro — la sistemazione degli ufficiali appartenenti al ruolo dei depositi cavalli stalloni, e ciò perchè sono in corso intese per il passaggio di tali ufficiali nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 12 contempla il trasferimento a domanda nei ruoli dell'Arma di provenienza, in luogo del collocamento nella riserva a norma dell'articolo 4, per gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei Centri rifornimento quadrupedi e dei Servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali.

L'articolo 13 prevede la conservazione ad esaurimento del Servizio tecnico della motorizzazione, fino a quando gli ufficiali che attualmente ne fanno parte non abbiano cessato dal servizio permanente. Esclusa, quindi, la possibilità di nuove immissioni, viene stabilito in tre unità, ai fini dell'avanzamento, l'organico dei colonnelli del Servizio. Come si è detto innanzi in sede di esame dell'articolo 8, il problema dei Servizi tecnici dell'Esercito sarà definito in appresso; la diversa sistemazione provvisoria data ora ai tre Servizi tecnici di artiglieria, del genio e della motorizzazione è, pertanto, dovuta a particolari situazioni contingenti di cui è sembrato opportuno tener conto.

In analogia a quanto stabilito con l'articolo 13, l'articolo 14 prevede il mantenimento, fino a consumazione, del ruolo del Servizio geografico e del ruolo degli ufficiali maestri di scherma.

L'articolo 15 consente agli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli di mobilitazione e alla categoria dei riassunti di essere trattenuti, a domanda, nella posizione di servizio permanente fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale il trattenimento è avvenuto. È ovvio che, in tal caso, gli ufficiali non potranno, all'atto del collocamento nella riserva per raggiunti limiti di età, beneficiare del trattamento economico di sfollamento. Si presume che non saranno molti gli ufficiali che si avvarranno della facoltà loro concessa dal presente articolo; comunque l'Amministra-

zione, nel prevederla, ha inteso offrire la possibilità a coloro che lo desiderano di continuare ancora nel loro servizio, e ciò assume un particolare significato nei riguardi della benemerita categoria degli ufficiali riassunti.

L'articolo 16 concede al Ministro della difesa la facoltà di trattenere in servizio, a domanda, gli ufficiali collocati nella riserva in applicazione del decreto in esame e del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, entro un numero massimo di ottocento unità e non oltre il periodo di tempo in cui gli interessati godranno degli assegni interi ai sensi dell'articolo 5 del detto decreto n. 384. La cessazione pressochè contemporanea dal servizio di un rilevantisimo numero di ufficiali ha determinato in molti settori dell'organismo militare una situazione di crisi, per cui assume particolare rilevanza per l'Amministrazione dell'Esercito il poter trattenere in servizio elementi di provata competenza, collocati nella riserva unicamente per le superiori esigenze di contrazione degli organici. D'altra parte, si ritiene che, in fondo, l'iniziativa in parola risponda anche ad un criterio economico, in quanto viene utilizzata l'opera di personale che già percepisce un trattamento che è quasi uguale a quello di attività di servizio, personale che, altrimenti, dovrebbe essere sostituito da personale avventizio o diurnista.

L'articolo 17 è inteso a stabilire che, in via transitoria, non si faccia luogo, per il conferimento delle promozioni, alla formazione delle vacanze obbligatorie disciplinata attualmente dalla legge di avanzamento in alcuni ruoli e gradi. Tale temporanea deroga alla utilizzazione delle predette vacanze trae motivo: dalla opportunità di stabilire, nell'attuale situazione contingente, una parità tra la categoria degli ufficiali aventi grado di generale o colonnello e quella degli ufficiali aventi grado inferiore, per i quali ultimi, già dal 1940, non si è fatto luogo alla formazione delle vacanze stesse; dalla considerazione che le norme del provvedimento in esame saranno presumibilmente tenute in vita al massimo per un biennio, fino a quando cioè non saranno state perfezionate le nuove leggi organiche; durante tale periodo si potrà far luogo alle promozioni ricorrendo alle vacanze formatesi e che si formeranno in via ordinaria.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

L'articolo 18 stabilisce che, per l'anno 1947, i quadri di avanzamento, sia annuali che semestrali, hanno validità dal 1º luglio al 31 dicembre.

L'articolo 19, infine, stabilisce la decorrenza del provvedimento.

Concludo questa relazione proponendo l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è ratificato.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; 16 settembre 1946, n. 165, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del vino » (N. 2480) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spet-

tanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; 16 settembre 1946, n. 165, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del vino », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PIETRO, relatore. Non ho nulla da osservare in merito a questi decreti legislativi, di cui propongo senz'altro la ratifica.

RIZZO DOMENICO. Non sono favorevole alla ratifica del primo decreto legislativo, perchè penso che nell'attuale situazione non sia opportuno incidere sulla produzione ortofrutticola con aumenti, sia pure lievi, dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero. In relazione a ciò aveva manifestato la sua preoccupazione lo stesso Ministero dell'agricoltura, che aveva proposto degli emendamenti. Sarebbe stato opportuno che il Ministero del commercio con l'estero avesse aderito alla richiesta del Ministero dell'agricoltura.

GUI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero dell'agricoltura aveva proposto degli emendamenti intesi ad ulteriori aumenti. È stato proprio il Ministero del commercio con l'estero che si è dichiarato contrario a tali aumenti, per cui il Ministero dell'agricoltura ha rinunciato agli emendamenti che intendeva proporre.

RIZZO DOMENICO. Sono comunque contrario all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, 16 settembre 1946, n. 164, 16 settembre 1946, n. 165, sono ratificati.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra** » (N. 2419) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Con questo decreto legislativo si è inteso estendere i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ai mutilati ed invalidi civili. Non credo che vi siano osservazioni da fare. Propongo quindi di ratificare senz'altro il decreto legislativo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, è ratificato.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947** » (N. 2445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430,

concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 », già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore, senatore Bosco, riferisco io stesso brevemente.

Questo decreto legislativo riguarda l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. La questione è di grande importanza, ma ormai è stata superata dagli avvenimenti. Quindi non credo che vi possano essere obiezioni alla ratifica del decreto legislativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo solo fare presente che questo è l'unico decreto legislativo emanato per dare esecuzione ad una legge approvata dall'Assemblea costituente. L'autorizzazione a ratificare il Trattato di pace fu infatti approvato dalla Costituente con legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, è ratificato.

RIZZO DOMENICO. Per coerenza all'atteggiamento tenuto in sede di Assemblea costituente dall'Opposizione, dichiaro che darò voto contrario alla ratifica del decreto legislativo in esame.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente** » (N. 2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

Ministero di grazia e giustizia emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente ».

Nella precedente riunione ha riferito sulla prima parte del disegno di legge il senatore Boeri.

Sulla seconda parte riferirà ora il senatore Rizzo Domenico.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Propongo senz'altro la ratifica dei seguenti decreti legislativi:

11 maggio 1947, n. 364: « Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili »;

5 maggio 1947, n. 374: « Riduzione temporanea del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore »;

5 maggio 1947, n. 380: « Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati »;

5 maggio 1947, n. 381: « Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci »;

15 aprile 1947, n. 398: « Modificazione delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere »;

26 aprile 1947, n. 403: « Aumento delle indennità spettanti ai giudici popolari »;

10 maggio 1947, n. 416: « Elevazione della misura degli onorari ai componenti il Collegio istituito presso la Corte di appello di Roma per i giudizi circa l'indennità di espropriazione in dipendenza del piano regolatore della Capitale »;

21 aprile 1947, n. 421: « Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale ».

I decreti legislativi 17 maggio 1947, n. 494: « Impugnabilità con ricorso per Cassazione delle sentenze nei procedimenti per delitti pronunciate dall'Alta Corte di giustizia » e 26 aprile 1947, n. 498: « Modificazioni alla legge notarile » meritano un più attento esame; sarebbe opportuno, quindi, rinviarne la ratifica ad una prossima riunione.

Possono essere invece senz'altro ratificati i seguenti decreti legislativi:

26 giugno 1947, n. 528: « Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 323, relativo alla istituzione del tribunale di Crotona »;

26 giugno 1947, n. 529: « Cessazione del funzionamento delle sezioni speciali di Corte di assise »;

10 maggio 1947, n. 611: « Proroga del termine fissato per la cessazione del funzionamento della Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera »;

30 giugno 1947, n. 612: « Proroga dei termini per la dichiarazione di convalida o di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Io credo che l'ultimo di questi decreti legislativi, quello del 30 giugno 1947, n. 612, meriti un più attento esame.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Rinviandone allora la ratifica ad una prossima riunione.

Ritengo che debbano essere esaminati più attentamente anche i seguenti decreti legislativi:

17 luglio 1947, n. 762: « Proroga del termine di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale »;

31 luglio 1947, n. 801: « Modificazioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali nei loro diritti patrimoniali ».

Propongo, quindi, che ne sia rinviata la ratifica.

Possiamo, invece, ratificare i decreti legislativi 5 maggio 1947, n. 818: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso le Corti di appello di Roma e di Torino » e 21 luglio 1947, n. 819: « Cessazione del funzionamento della sezione di Corte di appello di Lucera ».

Per il decreto legislativo 2 agosto 1947, n. 903: « Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

Stato 30 agosto 1946, n. 103, relativo al termine per la pubblicazione dell'elenco delle persone sottoposte o da sottoporre al procedimento di avocazione di profitti di regime » è opportuno sentire il Ministro delle finanze.

Ritengo inoltre che sia opportuno rinviare ad altra riunione la ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 920: « Modificazione dell'articolo 2441 del Codice civile in ordine all'esclusione dal diritto di opzione nell'emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti delle società ».

Propongo invece che sia senz'altro ratificato il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 945: « Modificazione della circoscrizione giudiziaria in relazione alla ricostituzione della sede di tribunale nei comuni di Bassano del Grappa e Mondovì ».

PRESIDENTE. Sulla terza parte del disegno di legge riferirà ora il senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 946, concerne: « Modificazione della circoscrizione giudiziaria relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Potenza, Isernia, Matera, Cassino e Santa Maria Capua Vetere ». Si tratta di Comuni che sono passati dalla circoscrizione di uno a quella di altro tribunale. Possiamo senz'altro ratificare il decreto legislativo.

Il decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974: « Modificazione dell'articolo 123 dell'Ordinamento giudiziario » si riferisce ai concorsi per esami. Le prove scritte comprendono diritto romano, civile, penale ed amministrativo; le prove orali comprendono diritto romano, civile e penale, procedura civile e procedura penale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica. Per essere ammessi agli orali occorre una votazione non inferiore a 12/20 in ogni prova scritta. Gli idonei debbono complessivamente raggiungere almeno 91 punti e conseguire 6/10 per ogni prova orale. Anche questo provvedimento ha trovato già applicazione; ritengo che debba essere ratificato.

Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1052, concerne: « Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sardegna ». Si tratta di competenze

che già erano delle Giunte, dei Prefetti e delle Intendenze di finanza, ai sensi del testo unico del 1907, e passano ora al Commissariato per la liquidazione degli usi civici. Le decisioni sono soggette ad impugnazione. Non ho alcuna obiezione da fare in ordine alla ratifica, che propongo di accordare senz'altro.

Il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1063, concerne: « Norme per l'esercizio delle libere professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste ». In conseguenza del Trattato di pace, si stabilisce che i professionisti che abbiano acquistato la cittadinanza del Territorio libero e conseguentemente siano iscritti in quegli albi professionali conservano il diritto ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica. Propongo la ratifica.

Per il decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1067: « Disposizioni in materia di ricorrenze festive » propongo senz'altro la ratifica.

Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1111: « Aggiunte e modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani » stabilisce che si possono costituire speciali sottocommissioni delle Commissioni arbitrali previste dall'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1945. Nulla da obiettare in merito alla ratifica.

Il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1137, concerne: « Provvedimenti a favore dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari ». Stabilisce che i predetti commessi, se prestano servizio nei centri distrutti o danneggiati, hanno diritto ad alcune indennità. Possiamo senz'altro ratificare questo decreto.

Il decreto legislativo 12 luglio 1947, n. 1141: « Efficacia dei provvedimenti concernenti lo spostamento delle sedi degli uffici giudiziari » stabilisce che i provvedimenti adottati in base agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, cesseranno di aver vigore se entro due anni dall'entrata in vigore del decreto non è possibile trovar locali idonei nella sede legale dell'ufficio. Anche questo decreto si riferisce ad un periodo che ci auguriamo sorpassato; ne propongo la ratifica.

Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250: « Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale » può essere senz'altro ratificato.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

Il decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1252: « Disposizioni speciali in materia penale » concerne la proroga di disposizioni di precedenti decreti legislativi luogotenenziali.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Io credo opportuno approfondire l'esame di questo decreto legislativo.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Rinviame allora la ratifica.

Ritengo che possano essere senz'altro ratificati i seguenti decreti legislativi:

1° ottobre 1947, n. 1277: « Proroga al 1° luglio 1948 del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, concernente l'indennità dei testimoni in materia civile e penale »;

1° ottobre 1947, n. 1278: « Proroga al 1° luglio 1948 della efficacia del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 468, concernente l'adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate, in materia civile, dall'autorità giudiziaria ».

Il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1319, concerne: « Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del distretto della Corte d'appello di Trieste ». Il tribunale di Gorizia passa alla Corte di appello di Venezia, la pretura di Monfalcone al tribunale di Gorizia ed il comune di Grado alla pretura di Monfalcone conservando la sede distaccata di pretura. Questo sempre in relazione al Trattato di pace.

Per il decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1338: « Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi » propongo senz'altro la ratifica.

Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370, concerne: « Modificazioni di alcuni articoli dell'Ordinamento giudiziario, relativi alle promozioni in Corte di cassazione e in Corte di appello ».

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Poichè fra breve dovremo discutere un disegno di legge su questo argomento, propongo il rinvio della ratifica del decreto legislativo in parola.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Sono d'accordo.

Possono essere, a mio avviso, senz'altro ratificati i seguenti decreti legislativi:

7 ottobre 1947, n. 1375: « Riabilitazione dalle sentenze di condanna pronunziate dalla autorità giudiziaria italiana in territori attualmente sottratti all'amministrazione del Governo italiano »;

26 ottobre 1947, n. 1454: « Sospensione della assegnazione dei mandamenti di Mignano e di Roccamonfina al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere »;

23 dicembre 1947, n. 1461: « Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfratti ».

Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1462: « Istituzione di Sezioni suppletive di Corte di assise » stabilisce che i Primi Presidenti possono istituire le sezioni stesse sia nel capoluogo, sia in altre località. Il decreto è da ratificare.

Similmente è da ratificare il decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1463: « Norme sulla competenza e funzionamento delle Sezioni speciali di Corte di assise », che autorizza il Ministro della giustizia a sopprimere le predette Sezioni speciali dopo che siano esauriti i procedimenti in corso.

PRESIDENTE. Continuerà ora a riferire il senatore Rizzo Domenico.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Possono essere senz'altro ratificati i seguenti decreti legislativi:

21 dicembre 1947, n. 1633: « Elevazione a sede di Corte di appello della sezione di Corte di appello di Lecce »;

21 dicembre 1947, n. 1634: « Elevazione a sede di Corte di appello della sezione di Corte di appello di Trento »;

21 dicembre 1947, n. 1641: « Definitiva istituzione della sede di tribunale nei comuni di Orvieto e Vasto »;

27 dicembre 1947, n. 1700: « Ripristino dei tribunali di Acqui, Crema, Pinerolo, Tortona e Voghera con modificazioni alle piante organiche del personale »;

27 dicembre 1947, n. 1709: « Elevazione a sede di pretura della sezione di Dogliani (tribunale di Mondovì) »;

27 dicembre 1947, n. 1717: « Ripristino della pretura di San Fratello (tribunale di Mistretta) ».

Ritengo invece che debba essere rinviata ad altra riunione, per un più attento esame, la

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

ratifica del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1: « Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali ».

Propongo inoltre la ratifica dei decreti legislativi 22 gennaio 1948, n. 21: « Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte » e 22 gennaio 1948, n. 22: « Ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dai condannati alla pena di morte »

Il decreto legislativo 30 gennaio 1948, numero 99: « Modificazioni dell'articolo 208 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » merita un più approfondito esame; è preferibile quindi rinviarne la ratifica ad altra riunione.

Non ho nulla da obiettare in ordine alla ratifica dei seguenti decreti legislativi:

14 febbraio 1948, n. 113: « Facoltà del Ministro di grazia e giustizia di destinare uditori giudiziari a posti di giudice, di sostituto o di pretore »;

2 marzo 1948, n. 141: « Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici »;

26 febbraio 1948, n. 174: « Norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi »;

6 marzo 1948, n. 206: « Modificazioni al decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, sulla proroga degli sfratti »;

9 febbraio 1948, n. 219: « Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari ».

Propongo invece di rinviare ad altra riunione la ratifica del decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313: « Estensione dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, recante disposizioni sul personale della Magistratura ».

Sono, a mio avviso, senz'altro da ratificare i seguenti decreti legislativi:

22 febbraio 1948, n. 332: « Temporanea istituzione di una Commissione centrale aggiunta di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie »;

26 febbraio 1948, n. 358: « Compensi spettanti ai componenti del Consiglio nazionale forense »;

1º aprile 1948, n. 390: « Aumento della indennità giornaliera spettante ai giudici popolari »;

14 febbraio 1948, n. 394: « Trasformazione in sede di Corte di appello della Sezione distaccata di Caltanissetta »;

7 aprile 1948, n. 420: « Istituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, Trento e Caltanissetta »;

9 aprile 1948, n. 437: « Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari ».

Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 484: « Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi » merita un più attento esame. Propongo quindi di rinviarne la ratifica ad una prossima riunione.

Segue il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 495: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto a cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica ». Questo decreto legislativo, di cui propongo la ratifica, è stato emanato in ossequio all'articolo 79 della Costituzione, secondo cui l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Poichè nell'aprile 1948 la funzione legislativa era ancora temporaneamente esercitata dal Governo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, la delegazione è stata data a mezzo di decreto legislativo.

Ritengo che possano essere senz'altro ratificati i decreti legislativi:

6 marzo 1948, n. 518: « Revisione generale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai »;

9 aprile 1948, n. 522: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi »;

9 aprile 1948, n. 528: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili »;

16 aprile 1948, n. 540: « Modificazioni al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda »;

23 aprile 1948, n. 563: « Ripristino del tribunale di Saluzzo e delle preture di Aiello Calabro, Biancavilla, Cascia, Cervaro, Gibelina, Giovinazzo, Mascalucia, Oria, Orzinuovi, Poppi, Sant'Agata de' Goti ed Urbania »;

23 aprile 1948, n. 564: « Istituzione della pretura di Carbonia e soppressione della pretura di Fluminimaggiore »;

3 maggio 1948, n. 565: « Modificazioni alle piante organiche del personale in dipendenza della trasformazione in sede di Corte di appello della sezione distaccata di Caltanissetta »;

2 aprile 1948, n. 582: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »;

5 maggio 1948, n. 596: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani »;

9 aprile 1948, n. 627: « Valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori ».

Il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 650: « Proroga del termine di prescrizione in materia di profitti di regime » merita un più attento esame. Propongo quindi di rinviarne la ratifica ad una prossima riunione.

Il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 666: « Indennità giornaliera per i componenti privati dei tribunali e delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni » può essere ratificato.

Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674: « Sistemazioni dei contratti di guerra e recupero dei contributi » merita invece un più attento esame. Propongo pertanto di rinviarne la ratifica ad una prossima riunione.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767: « Istituzione di una indennità di servizio peni-

tenziario e di una indennità di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena » può essere senz'altro ratificato.

I decreti legislativi 17 aprile 1948, n. 778: « Norme concernenti i Collegi arbitrali e speciali per la determinazione delle indennità di espropriazione e per la cognizione delle questioni attinenti ad immobili nelle località colpite dai terremoti del 1908 e del 1915 » e 16 aprile 1948, n. 818: « Conferimento di funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia » meritano un più attento esame. Propongo quindi di rinviarne la ratifica ad una prossima riunione; soprattutto per il secondo, che non è consono a quella norma della Costituzione che impone il concorso per l'assunzione nei ruoli della Magistratura.

Possono essere infine, a mio avviso, senza altro ratificati i seguenti decreti legislativi:

17 aprile 1948, n. 840: « Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici, di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione »;

23 aprile 1948, n. 1141: « Modificazioni alla tabella n. 9, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa al ruolo del personale di sorveglianza nelle case di rieducazione per minorenni (gruppo C) »;

6 maggio 1948, n. 1146: « Riassunzione nei ruoli della Magistratura ordinaria dei funzionari del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana già magistrati ».

PRESIDENTE. Secondo le proposte fatte dagli onorevoli relatori, metto ai voti la ratifica dei seguenti decreti legislativi:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 11 maggio 1947, n. 364 | Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili. |
| 5 maggio 1947, n. 374 | Riduzione temporanea del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore. |
| 5 maggio 1947, n. 380 | Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati. |

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

- 5 maggio 1947, n. 381 Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti,³ partigiani e reduci.
- 15 aprile 1947, n. 398 Modificazione delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere.
- 26 aprile 1947, n. 403 Aumento delle indennità spettanti ai giudici popolari.
- 10 maggio 1947, n. 416 Elevazione della misura degli onorari ai componenti il Collegio istituito per presso la Corte di appello di Roma per i giudizi circa l'indennità di espropriazione in dipendenza del piano regolatore della Capitale.
- 21 aprile 1947, n. 421 Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale.
- 26 giugno 1947, n. 528 Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 323, relativo alla istituzione del tribunale di Crotone.
- 26 giugno 1947, n. 529 Cessazione del funzionamento delle sezioni speciali di Corte di assise.
- 10 maggio 1947, n. 611 Proroga del termine fissato per la cessazione del funzionamento della Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera.
- 5 maggio 1947, n. 818 Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso le Corti di appello di Roma e di Torino.
- 21 luglio 1947, n. 819 Cessazione del funzionamento della sezione di Corte di appello di Lucera.
- 5 agosto 1947, n. 945 Modificazione della circoscrizione giudiziaria in relazione alla ricostituzione della sede di tribunale nei comuni di Bassano del Grappa e Mondovì.
- 5 agosto 1947, n. 946 Modificazione della circoscrizione giudiziaria relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Potenza, Isernia, Matera, Cassino e Santa Maria Capua Vetere.
- 19 aprile 1947, n. 974 Modificazione dell'articolo 123 dell'Ordinamento giudiziario.
- 22 agosto 1947, n. 1052 Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civili in Sardegna.
- 25 settembre 1947, n. 1063 Norme per l'esercizio delle libere professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste.

- 1° ottobre 1947, n. 1067 Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
- 3 ottobre 1947, n. 1111 Aggiunte e modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.
- 25 settembre 1947, n. 1137 Provvedimenti a favore dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.
- 12 luglio 1947, n. 1141 Efficacia dei provvedimenti concernenti lo spostamento delle sedi degli uffici giudiziari.
- 21 ottobre 1947, n. 1250 Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale.
- 1° ottobre 1947, n. 1277 Proroga al 1° luglio 1948 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, concernente l'indennità dei testimoni in materia civile e penale.
- 1° ottobre 1947, n. 1278 Proroga al 1° luglio 1948 della efficacia del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 468, concernente l'adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate, in materia civile, dall'autorità giudiziaria.
- 4 ottobre 1947, n. 1319 Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del distretto della Corte d'appello di Trieste.
- 20 novembre 1947, n. 1338 Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi.
- 7 ottobre 1947, n. 1375 Riabilitazione dalle sentenze di condanna pronunziate dall'autorità giudiziaria italiana in territori attualmente sottratti all'amministrazione del Governo italiano.
- 26 ottobre 1947, n. 1454 Sospensione dell'assegnazione dei mandamenti di Mignano e di Roccamonfina al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
- 23 dicembre 1947, n. 1461 Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfratti.
- 6 dicembre 1947, n. 1462 Istituzione di Sezioni suppletive di Corte di assise.
- 23 dicembre 1947, n. 1463 Norme sulla competenza e funzionamento delle Sezioni speciali di Corte di assise.
- 21 dicembre 1947, n. 1633 Elevazione a sede di Corte di appello della sezione di Corte di appello di Lecce.
- 21 dicembre 1947, n. 1634 Elevazione a sede di Corte di appello della sezione di Corte di appello di Trento.
- 21 dicembre 1947, n. 1641 Definitiva istituzione della sede di tribunale nei comuni di Orvieto e Vasto.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

- 27 dicembre 1947, n. 1700 Ripristino dei tribunali di Acqui, Crema, Pinerolo, Tortona e Voghera con modificazioni alle piante organiche del personale.
- 27 dicembre 1947, n. 1709 Elevazione a sede di pretura della sezione di Dogliani (tribunale di Mondovì).
- 27 dicembre 1947, n. 1717 Ripristino della pretura di San Fratello (tribunale di Mistretta).
- 22 gennaio 1948, n. 21 Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.
- 22 gennaio 1948, n. 22 Ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dai condannati alla pena di morte.
- 14 febbraio 1948, n. 113 Facoltà del Ministro di grazia e giustizia di destinare uditori giudiziari a posti di giudice, di sostituto o di pretore.
- 2 marzo 1948, n. 141 Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici.
- 26 febbraio 1948, n. 174 Norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi.
- 6 marzo 1948, n. 206 Modificazioni al decreto legislativo 23 dicembre 1947, r. 1461, sulla proroga degli sfratti.
- 9 febbraio 1948, n. 219 Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.
- 22 febbraio 1948, n. 332 Temporanea istituzione di una Commissione centrale aggiunta di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
- 26 febbraio 1948, n. 358 Compensi spettanti ai componenti del Consiglio nazionale forense.
- 1º aprile 1948, n. 390 Aumento della indennità giornaliera spettante ai giudici popolari.
- 14 febbraio 1948, n. 394 Trasformazione in sede di Corte di appello della Sezione distaccata di Caltanissetta.
- 7 aprile 1948, n. 420 Istituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, Trento e Caltanissetta.
- 9 aprile 1948, n. 437 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.
- 13 aprile 1948, n. 495 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto a cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.
- 6 marzo 1948, n. 518 Revisione generale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

- 9 aprile 1948, n. 522 Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.
- 9 aprile 1948, n. 528 Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
- 16 aprile 1948, n. 540 Modificazioni al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.
- 23 aprile 1948, n. 563 Ripristino del tribunale di Saluzzo e delle preture di Aiello Calabro, Biancavilla, Cascia, Cervaro, Gibellina, Giovinazzo, Mascalucia, Oria, Orzinuovi, Poppi, Sant'Agata de' Goti ed Urbania.
- 23 aprile 1948, n. 564 Istituzione della pretura di Carbonia e soppressione della pretura di Fluminimaggiore.
- 3 maggio 1948, n. 565 Modificazioni alle piante organiche del personale in dipendenza della trasformazione in sede di Corte di appello della sezione distaccata di Caltanissetta.
- 2 aprile 1948, n. 582 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
- 5 maggio 1948, n. 596 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
- 9 aprile 1948, n. 627 Valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori.
- 23 aprile 1948, n. 666 Indennità giornaliera per i componenti privati dei tribunali e delle sezioni di Corte di appello per i minorenni.
- 3 maggio 1948, n. 767 Istituzione di una indennità di servizio penitenziario e di una indennità di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena.
- 17 aprile 1948, n. 840 Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.
- 23 aprile 1948, n. 1141. Modificazioni alla tabella n. 9, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa al ruolo del personale di sorveglianza nelle case di rieducazione per minorenni (gruppo C).
- 6 maggio 1948, n. 1146 Riassunzione nei ruoli della Magistratura ordinaria dei funzionari del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana già magistrati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

71ª RIUNIONE (29 ottobre 1952)

Chi approva la ratifica dei decreti legislativi anzidetti è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'esame degli altri decreti legislativi di cui all'articolo unico del disegno di legge è rinviato ad una prossima riunione.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (N. 2482)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 »; già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, *relatore*. Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge prese in esame la possibilità di andare incontro agli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 che non avessero ancora raggiunto l'età pensionabile e stabili che per far loro raggiungere questa età si considerassero 5 anni in aumento a quelli effettivamente compiuti.

In pratica, però, questo beneficio, mentre è stato riconosciuto a coloro i quali, per effetto dello sfollamento del 1948, furono dimessi in età non pensionabile — comprendendo nel beneficio anche quelli che per effetto della compromissione con la repubblica di Salò furono puniti in sede di discriminazione — è stato invece negato ai mutilati ed invalidi i quali, non avendo avuto alcuna compromissione con la repubblica di Salò, incontrarono ferite, invalidità o mutilazioni durante la guerra di liberazione.

Semmai, dovrebbe esser riconosciuto a questi ultimi un maggior merito e non un demerito.

Per sanare questa situazione propongo che all'articolo unico del disegno di legge, che è così formulato: « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato » sia aggiunto il seguente periodo:

« Ai fini della liquidazione delle pensioni ordinarie secondo il disposto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, il periodo di cinque anni da considerarsi in aggiunta al servizio effettivamente prestato è valido a tutti gli effetti per il computo dei 12 anni di servizio effettivo e per quello dei 15 anni di servizio utile per maturare il diritto a pensione, così da usufruire anche del trattamento continuativo previsto dal decreto legislativo medesimo ».

L'importo della spesa si aggirerà sui 40-50 milioni annui, la cui copertura, secondo quanto mi ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario Jannuzzi, è assicurata.

RICCIO. Credo che dobbiamo aggiungere all'articolo l'indicazione dei mezzi con cui sarà fatto fronte alla maggiore spesa.

PRESIDENTE. Non mi sembra che occorra una disposizione del genere, dal momento che i fondi occorrenti sono già stanziati in bilancio.

RIZZO DOMENICO. Non trovo difficoltà ad approvare l'emendamento, che serve a chiarire la situazione, però non sono d'accordo col Presidente circa l'indicazione dei mezzi con cui dovrà farsi fronte al maggior onere finanziario. Se esiste una voce nel bilancio del Ministero della difesa destinata a questo scopo e se il relativo stanziamento è sufficiente a coprire l'incremento di onere, non abbiamo bisogno di dire altro. Ma se, invece, l'aumento di onere deve essere coperto mediante storno di fondi da altri capitoli del bilancio, occorre che nel disegno di legge siano indicati tali capitoli e sia autorizzato il Ministro competente ad apportare le relative variazioni.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che ogni difficoltà possa essere superata accettando il seguente nuovo testo del disegno di legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente articolo 2.

Art. 2.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000)

e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, su questo testo dovrà essere chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 11,10.